



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Organizzazione

Roma, 06-05-2024

Messaggio n. 1702

OGGETTO: Articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026". Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (c.d. bonus mamme). Rilascio dell'applicativo per la comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte della lavoratrice madre

1. Premessa

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha previsto all'articolo 1, comma 180, che: *"Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile"*.

Ai sensi del successivo comma 181, tale esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L'esonero contributivo in oggetto (di seguito, anche bonus) è rivolto a tutti i rapporti di lavoro

dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Nello specifico, l'esonero in trattazione, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, trova applicazione, per le lavoratrici madri di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Inoltre, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero contributivo trova applicazione anche per le lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

Come precisato nel comma 182 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024, inoltre, l'applicazione dell'esonero in trattazione lascia, comunque, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 sono state fornite le indicazioni operative per la fruizione della misura in oggetto.

Nella suddetta circolare è stato, tra l'altro, chiarito che, al fine di agevolare l'accesso alla misura in trattazione, le lavoratrici dei settori pubblico e privato titolari di un rapporto di lavoro **a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali dei due o tre figli**, relativamente alla fattispecie di interesse.

Pertanto, la fruizione dell'esonero in oggetto non è subordinata alla presentazione di una specifica domanda di accesso all'Istituto da parte della lavoratrice interessata.

Si precisa, al riguardo, che l'effettiva fruizione dell'esonero avviene - previa comunicazione, da parte della lavoratrice interessata al proprio datore di lavoro, della volontà di beneficiare del bonus - mediante esposizione nella denuncia contributiva (flussi Uniemens) dei codici di conguaglio appositamente predisposti, secondo le indicazioni operative fornite con la citata circolare n. 27/2024.

La compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce contributive con le informazioni relative ai codici fiscali di due o tre figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente indicare i codici fiscali di tre figli, comprendendo **necessariamente** il codice fiscale del figlio più piccolo) consente all'Istituto, in collaborazione con gli Enti preposti alla detenzione e al trattamento delle informazioni riguardanti la genitorialità, di effettuare i controlli circa la coerenza e la correttezza di quanto dichiarato e, qualora i dati dichiarati risultassero non veritieri, di provvedere tempestivamente al disconoscimento dell'esonero in oggetto.

Inoltre, nella medesima circolare n. 27/2024 è stato chiarito che, **qualora la lavoratrice intenda comunicare direttamente all'Istituto le informazioni relative ai figli, tale possibilità è consentita mediante la predisposizione, da parte dell'Istituto, di un'apposita utility**, che la lavoratrice può utilizzare per comunicare i codici fiscali dei figli o, in assenza del codice fiscale dei figli, i loro dati anagrafici.

L'utilizzo di tale applicativo è limitato ai soli casi in cui **per la lavoratrice, già fruitrice del bonus in trattazione**, non siano stati inseriti i codici fiscali dei figli nei flussi Uniemens.

Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che il suddetto applicativo,

denominato **"Utility Esonero Lavoratrici Madri"**, è stato rilasciato ed è disponibile mediante accesso al sito dell'Istituto www.inps.it, al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > sezione "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" > "Utilizza lo strumento", autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

La lavoratrice interessata a fornire direttamente all'Istituto le informazioni relative ai figli, dopo aver selezionato la voce **"Utility Esonero Lavoratrici Madri"** in "Elenco domande di sgravio", può procedere con la dichiarazione degli identificativi, fornendo i codici fiscali o, in via alternativa, laddove non sia in possesso dei codici fiscali, le informazioni anagrafiche dei figli.

Si evidenzia, al riguardo, che l'accesso all'*utility* è consentito **esclusivamente** alle lavoratrici madri per le quali risultano presenti, negli archivi dell'Istituto, i flussi di denuncia Uniemens, nei quali, il datore di lavoro, pur avendo esposto l'esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio indicati nella circolare n. 27/2024, non abbia indicato i codici fiscali dei figli.

Al fine di agevolare l'individuazione delle lavoratrici madri per le quali sia necessaria la compilazione della dichiarazione tramite l'*utility* in trattazione, l'Istituto provvederà a inviare alle stesse apposita comunicazione tramite posta elettronica ordinaria. In tale comunicazione - che **sarà inviata alle lavoratrici madri già fruitrici del bonus che siano registrate ai servizi dell'Istituto, avendo fornito apposito indirizzo e-mail** - l'Istituto inviterà le lavoratrici interessate ad avvalersi dell'*utility* per comunicare le informazioni relative ai codici fiscali o, in loro assenza, i dati anagrafici dei figli.

2. Precisazioni

Le lavoratrici madri già fruitrici del bonus che non sono registrate ai servizi dell'Istituto o quelle che, sebbene registrate, non ricevono la suddetta comunicazione, devono avere cura di accedere all'*utility* autonomamente per effettuare la dichiarazione relativa ai dati dei propri figli.

L'accesso all'applicativo può avvenire decorsi 45 giorni dalla fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto nei flussi Uniemens, per la prima volta, i codici relativi all'esonero in oggetto.

Ad esempio, se l'esonero è stato esposto dal datore di lavoro per la prima volta nella denuncia Uniemens di competenza del mese di marzo 2024, l'accesso all'applicativo può avvenire non prima del 15 maggio 2024.

Il lasso temporale di almeno 45 giorni è, infatti, necessario per l'acquisizione, da parte dei sistemi dell'Istituto, dei flussi Uniemens da cui prelevare le informazioni circa le beneficiarie dell'esonero in esame.

Inoltre, la compilazione della dichiarazione da parte della lavoratrice interessata mediante l'utilizzo dell'applicativo in oggetto può avvenire **entro sette mesi**, decorrenti dal primo giorno del mese successivo al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l'esonero per la lavoratrice.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi di individuazione del periodo temporale di sette mesi entro cui è possibile compilare la dichiarazione mediante accesso all'*utility*:

- se la prima esposizione dell'esonero è stata effettuata nella denuncia Uniemens di competenza febbraio 2024, la decorrenza dei sette mesi parte dal 1° marzo 2024, per cui la scadenza per la compilazione della dichiarazione è fissata al 30 settembre 2024;
- se la prima esposizione dell'esonero è stata effettuata nella denuncia Uniemens di

competenza maggio 2024, la decorrenza dei sette mesi parte dal 1° giugno 2024, per cui la scadenza per la compilazione della dichiarazione è fissata al 31 dicembre 2024.

La comunicazione delle informazioni riguardanti la genitorialità da parte delle lavoratrici madri consentirà all'Istituto di effettuare i controlli circa la coerenza e la correttezza di quanto dichiarato e, qualora i dati dichiarati dovessero risultare non veritieri, di provvedere tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero in oggetto.

Pertanto, a seguito della compilazione della dichiarazione mediante l'utilizzo dell'*utility* in trattazione, la lavoratrice madre è informata dell'esito attribuito alla sua dichiarazione.

In caso di esito negativo delle verifiche effettuate, le lavoratrici madri che risultano registrate ai servizi *on-line* dell'Istituto, riceveranno opportuna comunicazione tramite posta elettronica ordinaria da parte dell'Istituto al fine di potersi attivare con l'eventuale integrazione della documentazione, sia tramite l'*utility* in argomento che presso le Strutture territorialmente competenti dell'INPS, per consentire un'istruttoria integrativa.

Al riguardo, si evidenzia che la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce Uniemens o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell'apposito applicativo nel termine di sette mesi - evidenziato nella comunicazione inviata dall'Istituto - comporterà la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno fornite con successivo messaggio.

Si ribadisce che l'accesso all'*utility* è consentito alle sole madri lavoratrici specificamente individuate dall'Istituto secondo i criteri sopra riportati.

Le lavoratrici madri impossibilitate ad accedere all'*utility*, in quanto sprovviste di codice fiscale alfanumerico di 16 cifre, validato all'anagrafe tributaria, e prive di SPID, CNS o CIE 3.0, devono recarsi presso la Struttura territorialmente competente dell'Istituto con la documentazione integrativa necessaria (ad esempio, estratto di nascita dei figli o stato di famiglia) per la verifica della legittima fruizione dell'esonero in oggetto.

Il Direttore generale
Valeria Vittimberga